



**TRIBUNALE ORDINARIO di LODI**

**SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 2134/2019 promosso da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████ elettivamente domiciliato in ██████████  
N. 46, ██████████ presso il difensore avv. ██████████

- parte ricorrente -

nei confronti di:

██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████ elettivamente domiciliato in ██████████  
██████████ presso il difensore avv. ██████████

- parte resistente -

il giudice designato Ada Cappello,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/07/2019,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

***Premessa in fatto***

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., depositato in data 12/07/2019 il Condominio ██████████ (di seguito il Condominio) ha domandato l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e idonei diretti all'immediata consegna della documentazione contabile e amministrativa mancante e di tutte le cose afferenti il Condominio da parte del precedente amministratore sig. ██████████

A fondamento del proprio ricorso il Condominio ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:

- Il sig. ██████████ ha svolto le funzioni di amministratore del Condominio dal 28/07/2010 al 13/06/2018;
- In occasione della nomina del nuovo amministratore sig. ██████████ il sig. ██████████ ha consegnato solo parte della documentazione condominiale, successivamente parzialmente integrata dal precedente amministratore;
- Il precedente amministratore, in particolare, non ha provveduto a consegnare



gli estratti del conto correnti intestati al Condominio [redacted] relativi al periodo compreso tra il 28/07/2010 e il 31/12/2011, i consuntivi e i relativi riparti riferiti allo stesso arco temporale, tutte le fatture, sempre comprese al periodo temporale compreso tra il 28/07/2010 e il 31/12/2011.

Con riguardo al *fumus boni iuris* il ricorrente ha dedotto l'obbligo dell'ex amministratore di restituire la documentazione condominiale alla cessazione dell'incarico ex art. 1129 comma 8 c.c.

Per quanto concerne il *periculum in mora* il Condominio ha allegato il pericolo che, nelle more dello svolgimento del giudizio di merito, possa essere pregiudicata la gestione del condominio a causa dell'incertezza dei rapporti giuridici che coinvolgono lo stesso nonché l'esposizione al rischio di azioni risarcitorie da parte di terzi. Infine, il resistente ha evidenziato il pericolo della decorrenza del termine decennale di conservazione della documentazione contabile ex art. 1130-bis comma 1 c.c. con conseguente possibilità per il precedente amministratore di disfarsi della documentazione non consegnata relativa agli anni 2010-2011.

2. Si è tempestivamente costituito il sig. [redacted] contestando quanto dedotto da parte ricorrente e in particolare evidenziando che il sig. [redacted] avrebbe provveduto a consegnare al nuovo amministratore tutta la documentazione in suo possesso e di non aver ulteriore documentazione, avendo portato al macero nel 2017 la documentazione relativa al bilancio 2011 e alla parte di bilancio 2010 in cui era stata ratificata la sua nomina.

In via preliminare il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell'azione di merito in funzione della quale è richiesta la misura cautelare. In ogni caso il resistente ha dedotto l'insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, domandando il rigetto della domanda cautelare avversaria.

### **Motivazione in diritto**

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. costituisce misura cautelare con funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito. Nonostante la l. 80/2005 – e, in particolare, il nuovo sesto comma dell'art. 669-octies c.p.c., ove è disposto che le norme contenute all'art. 669-octies e al primo comma dell'art. 669-novies c.p.c. non si applicano ai provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. – abbia operato un'attenuazione del vincolo di strumentalità (che tradizionalmente condizionava l'efficacia dei provvedimenti d'urgenza all'instaurazione del successivo giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dalla legge), il ricorrente risulta ancora oggi tenuto ad indicare la *causa petendi* e il *petitum* (mediato e immediato) del successivo

giudizio di merito (*ex multis*, Trib. Torino 15 ottobre 2018; Trib. Modena, 5 giugno 2015; Trib. Torino 8 febbraio 2011; Trib. Bari 30 settembre 2010; Trib. Modena 13 settembre 2007).

Il ricorso d'urgenza è infatti subordinato alla sussistenza di una serie di presupposti (in particolare, il c.d. *fumus boni iuris* e il c.d. *periculum in mora*), la cui verifica presuppone necessariamente l'individuazione dei caratteri dell'azione di merito. Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, nel ricorso devono specificarsi il *petitum* mediato e la *causa petendi*, ma non anche le analitiche conclusioni che integrano il *petitum* immediato del giudizio di merito.

La mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta l'inammissibilità dello stesso, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito; in altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell'inizio della causa di merito deve contenere l'esatta indicazione di quest'ultima o, almeno, deve consentirne l'individuazione in modo certo. A sostegno di tale ricostruzione militano i seguenti argomenti: solo l'indicazione del contenuto del giudizio di merito consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta; l'indicazione degli elementi costitutivi dell'instauranda azione di merito è necessaria per verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare; tale indicazione serve per capire se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio; infine, l'indicazione in questione è necessaria anche per tutelare il soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio, il quale deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso (Trib. Torino 15 ottobre 2018).

Nel caso di specie, la sussistenza del requisito della strumentalità non può desumersi dal ricorso, non essendo state indicate le conclusioni della futura causa di merito né potendo essere chiaramente dedotte dal tenore del ricorso stesso. In particolare, il ricorrente si limita genericamente ad affermare che il disvalore della condotta del sig. [REDACTED] potrebbe essere oggetto di procedimento per responsabilità professionale nei suoi confronti.

Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e devono essere pertanto poste a carico di parte ricorrente.

**Per questi motivi**



1) dichiara il ricorso inammissibile;

2) condanna il Condominio [REDACTED] a rimborsare in favore del sig. [REDACTED] le spese di giudizio, che liquida in euro 1.823,00 oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Si comunichi.

Lodi, 23 agosto 2019

Il giudice  
Ada Cappello

